

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 38-8602

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che, con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, è stata introdotta, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la disciplina relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali;

dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2015, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali in materia di contabilità e bilancio incompatibili con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

atteso che il citato D.Lgs. n. 118/2011 introduce il nuovo principio della competenza finanziaria secondo il quale gli accertamenti e gli impegni devono essere registrati nelle scritture contabili quando gli stessi sono giuridicamente perfezionati con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione correlata viene a scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata);

rilevato che, l'art. 3, comma 4, del decreto sopra citato prevede che “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*”;

dato atto che l'art. 63, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 prevede che “*In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di*

inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”;

atteso che, il comma 9 del sopra citato art. 63 del D.Lgs. 118/2011 prevede che “Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente”;

rilevato che le varie strutture regionali hanno provveduto ad analizzare i residui attivi e passivi di propria competenza verificando, ai fini del rendiconto:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

viste le risultanze della ricognizione disposte dai vari responsabili regionali nonché le relative annotazioni nel sistema contabile;

dato atto che formano oggetto di ricognizione ordinaria residui attivi pari a Euro 1.880.309.731,64 e residui passivi non liquidati pari a Euro 954.246.201,06, restando esclusi da tale ricognizione gli accertamenti e gli impegni residui riferiti alla Direzione Sanità;

rilevato che ciascun responsabile ha attestato, per gli accertamenti e gli impegni residui di propria competenza, di aver effettuato la prevista attività ricognitiva di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e che, a seguito della predetta ricognizione, sono state:

- eliminate definitivamente le quote degli accertamenti e degli impegni privi di obbligazione giuridicamente perfezionata, per prescrizione o per economia;
- mantenute a residuo le quote degli accertamenti e degli impegni riferite ad obbligazioni giuridicamente perfezionate confermandone la scadenza dell'obbligazione;
- eliminate per la reimputazione agli esercizi 2019, 2020 o 2021 le quote degli accertamenti e degli impegni riferite ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali è stata accertata una diversa scadenza;

considerato che, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili atteso che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti (principio 9.1);

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 22 marzo 2019;

ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, all'approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risultanti;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

di procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs.118/2011, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, disponendo:

- l'eliminazione definitiva dei seguenti residui attivi e passivi:

Residui attivi eliminati	€	258.870.835,47
Residui passivi eliminati	€	29.584.539,70

- l'eliminazione dei seguenti residui attivi e passivi destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi con l'individuazione delle relative scadenze:

Residui attivi

Ammontare eliminato per la successiva reimputazione € 182.379.522,32

Di cui:

reimputati all'esercizio 2019 € 136.121.570,04;

reimputati all'esercizio 2020 € 44.482.702,28;

reimputati all'esercizio 2021 € 1.775.250,00;

Residui passivi:

Ammontare eliminato per la successiva reimputazione € 423.797.836,42

Di cui:

reimputati all'esercizio 2019 € 358.868.405,65;

reimputati all'esercizio 2020 € 58.999.180,77;

reimputati all'esercizio 2021 € 5.930.250,00;

di dare atto che il dettaglio di tali operazioni è riportato nell'allegato 1) "Riaccertamento ordinario dei residui attivi" e nell'allegato 2) "Riaccertamento ordinario dei residui passivi" alla presente deliberazione;

di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2018 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, tenuto conto che non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate (principio 9.1, lettera f), risulta così incrementato:

- Fondo pluriennale vincolato in spesa esercizio 2018
e di entrata 2019 Euro 222.746.835,61

- Fondo pluriennale vincolato in spesa esercizio 2019 e di entrata 2020	Euro	14.516.478,49
- Fondo pluriennale vincolato in spesa esercizio 2021 e di entrata 2021	Euro	4.155.000,00

di apportare le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, esercizio 2018, in relazione al Fondo Pluriennale vincolato e al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi;

di provvedere al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018 agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui, come evidenziato dai richiamati allegati 1) e 2);

di trasmettere la presente Deliberazione, ai sensi del principio applicato 9.1 al Tesoriere della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)